

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3596

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 18 marzo 1986

Norme per il controllo delle consulenze e degli incarichi
affidati dalle pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una delle situazioni che maggiormente preoccupano sotto il profilo della moralità pubblica e della corretta e trasparente gestione della pubblica amministrazione è data dalle sempre maggiori dimensioni del fenomeno delle consulenze e degli incarichi esterni.

In questi ultimi anni gli enti e le aziende pubbliche hanno visto aumentare in modo preoccupante le spese destinate a tali scopi facendo sorgere legittimi interrogativi sulla loro reale natura e sui loro effettivi obiettivi.

Dal punto di vista della regolarità contabile, infatti, consulenze ed incarichi esterni potrebbero rappresentare un modo per eludere le norme che limitano le as-

sunzioni, dal punto di vista della moralità pubblica potrebbero addirittura costituire forme di clientelismo, di finanziamenti illeciti se non addirittura di corruzione politica.

Il rischio che ciò accada dipende principalmente dal fatto che manca del tutto un reale mezzo di controllo sul fenomeno nel suo complesso non solo non si sa chi siano i consulenti di un determinato ente, ma non è possibile sapere se la stessa persona abbia altri incarichi in altre aziende pubbliche.

Esiste insomma un ampio potere discrezionale che consente ad una certa dirigenza pubblica di affidare incarichi esterni anche per importi notevolissimi. Il

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sospetto che questa sia una possibile nuova strada per favoritismi, interessi privati, ricompense indebite e finanziamenti illegali è legittimo.

Non si intende con questa proposta eliminare tale potere discrezionale; più semplicemente si vuole realizzare un semplice sistema di elaborazione elettronica che proceda alla raccolta delle informa-

zioni e fornisca al Parlamento notizie precise sulle consulenze, gli incarichi, i loro destinatari, la durata, la consistenza e le relative motivazioni.

Si vuole insomma realizzare solo un controllo attraverso cui il Parlamento sia in grado di garantire alla collettività la regolarità in tale delicato, difficile e complesso settore della vita pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Camera dei deputati provvede alla raccolta e gestione dati relativi alle consulenze e agli incarichi esterni affidati dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici, territoriali e istituzionali, aziende e società a partecipazione statale.

ART. 2.

1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, territoriali e istituzionali, le aziende e le società a partecipazione statale debbono comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati, mediante lettera raccomandata, gli estremi delle consulenze e degli incarichi esterni, specificando i dati necessari per l'identificazione del destinatario, la data del provvedimento, l'ammontare del compenso, la durata e l'oggetto dell'incarico e la relativa motivazione.

2. Detta documentazione deve essere inviata entro 10 giorni dal momento in cui il relativo provvedimento è stato perfezionato o, comunque, è divenuto esecutivo. Unitamente alla comunicazione deve essere inviata copia del provvedimento.

ART. 3.

1. Gli amministratori degli enti di cui agli articoli 1 e 2 che omettano o ritardino o trasmettano in modo incompleto gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono punibili con la reclusione da sei mesi a tre anni.